

## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FERRARA E RAVENNA**

## **INDICE**

Articolo 1 - Finalità del regolamento  
Articolo 2 - Il patrocinio della Camera di commercio  
Articolo 3 - Criteri per la concessione del patrocinio  
Articolo 4 - Modalità di richiesta del patrocinio  
Articolo 5 - Utilizzo del logo camerale  
Articolo 6 - Controlli

Allegato 1 - Modulo per la richiesta di patrocinio

## **Articolo 1 - Definizione**

1. Il patrocinio rappresenta una forma di adesione e sostegno, una manifestazione di apprezzamento della Camera di commercio ad una iniziativa organizzata da soggetti terzi, ritenuta attinente ai fini istituzionali dell'Ente e particolarmente significativa per l'economia del territorio.
2. E' un riconoscimento che non comporta per la Camera di commercio alcun obbligo finanziario a carico del bilancio camerale.

## **Articolo 2 – Iniziative oggetto del patrocinio**

1. Il presente regolamento riguarda iniziative, progetti, eventi, ecc. per i quali la Camera di commercio non sia già coinvolta con l'erogazione di un contributo.
2. Qualora venga simultaneamente richiesto sia contributo che patrocinio per la medesima iniziativa, il sostegno camerale si intenderà manifestato con la concessione del contributo e, quindi, solo nel caso di contributo non concesso, verrà valutata l'eventuale concessione del patrocinio.
3. Il riconoscimento del patrocinio non impedisce la concessione di eventuale successivo contributo per il quale venga presentata specifica richiesta susseguente a quella di patrocinio.
4. Il patrocinio può essere concesso per iniziative di varia natura (fiere, sagre, mostre, cerimonie, premiazioni, manifestazioni culturali, convegni, progetti didattici e formativi, pubblicazioni, ecc.), nonché anche per iniziative di natura sociale, culturale, umanitaria, ecc. che siano conformi alle finalità della Camera di commercio che la legge n. 580/1993, e successive modificazioni, definisce "di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese".

## **Articolo 3 – Concessione**

1. Il patrocinio viene concesso dal Presidente della Camera di commercio, dandone successiva comunicazione alla Giunta.
2. La Camera di commercio di Ferrara e Ravenna è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente l'organizzazione della manifestazione oggetto del patrocinio.

## **Articolo 4 - Criteri per la concessione**

1. Il patrocinio è concesso tenendo conto dei seguenti criteri:
  - coerenza fra l'iniziativa e le finalità istituzionali della Camera, con riferimento sia agli ambiti consolidati di attività che alle potenzialità di diffusione di un'immagine positiva dell'Ente;
  - rilevanza dell'iniziativa per il territorio e, in particolare, per il sistema delle imprese; carattere pubblico dell'iniziativa, che deve essere aperta e accessibile;
  - compatibilità dell'evento con l'immagine della Camera, valutata anche con riguardo alla campagna di comunicazione prevista.
2. Non possono beneficiare del patrocinio le iniziative:
  - di carattere politico;
  - che abbiano come scopo la promozione di interessi esclusivamente privati.

## **Articolo 5 – Presentazione della richiesta**

1. La richiesta di concessione del patrocinio, da trasmettere di norma almeno 30 giorni prima dell'evento, può essere presentata da soggetti collettivi pubblici o privati (Enti, Istituzioni, Associazioni, Comitati, ecc.) con sede nel territorio di competenza della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna, ovvero promotori di un'iniziativa fuori provincia a favore dello sviluppo economico e/o sociale del territorio ferrarese e/o ravennate, indicando l'oggetto, le finalità, il programma dell'iniziativa.
2. Per iniziative di particolare rilievo, per le quali siano prevedibili importanti e positive ricadute sul territorio, il patrocinio può essere richiesto anche da persone fisiche e società.
3. La domanda, indirizzata al Presidente della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna, può essere presentata utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente Regolamento (1), compilato in ogni sua parte (pena il non accoglimento della richiesta), tramite PEC [cciaa@pec.fera.camcom.it](mailto:cciaa@pec.fera.camcom.it), a mano o posta ordinaria.
4. Il patrocinio è concesso con specifico riferimento all'iniziativa o ai gruppi di iniziative (ad esempio, rassegne composte da più appuntamenti o eventi) per cui è richiesto e solo per il periodo corrispondente ai medesimi.
5. I patrocini non verranno concessi per iniziative già concluse o già iniziate al momento della presentazione della domanda.

## **Articolo 6 - Utilizzo del patrocinio**

1. La concessione del patrocinio deve essere resa nota attraverso l'apposizione del logo della Camera di commercio in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa, accompagnato dalla dicitura "con il patrocinio della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna".
2. Il logo camerale deve essere riprodotto, previo invio delle relative bozze all'indirizzo di posta elettronica [segreteria@fera.camcom.it](mailto:segreteria@fera.camcom.it), senza alterazioni, apposto in adeguata evidenza e, comunque, con pari rilievo rispetto ad altri eventuali emblemi o loghi di altri Enti pubblici patrocinatori.

## **Articolo 7 - Vigilanza sull'utilizzazione del patrocinio**

1. La Camera di commercio può eseguire controlli per accertare il corretto utilizzo del patrocinio. Può, in ogni caso, ritirare il proprio patrocinio ad un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le sue modalità di svolgimento possano risultare negativi rispetto al ruolo e all'immagine della Camera di Commercio stessa.
2. La Camera di commercio non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito a particolari situazioni in cui si vengano a trovare i soggetti richiedenti né in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti in relazione ai quali ha concesso il patrocinio.